

# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

**Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1613: Norme per il riscatto di servizi agli effetti di pensione.** (*G. U.* 21 settembre 1927, n. 218).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970;

Visto il R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Articolo unico.** — Tutte le disposizioni in vigore, concernente la facoltà del personale con diritto a pensione, a carico del bilancio generale dello Stato, di ottenere il riscatto di servizi, agli effetti di pensione, mediante corresponsione di un contributo, sono modificate nel senso che il contributo da versarsi dal personale è commisurato sullo stipendio assegnato all'atto della presentazione della domanda ovvero sull'ultimo stipendio se la domanda sia presentata dopo la cessazione dal servizio, semprechè nei termini stabiliti dall'articolo 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2835.

La misura del contributo per ciascun anno è ragguagliata al 2 per cento sulle prime 10,000 lire dello stipendio e al 3 per cento dell'eventuale eccedenza, ferma la facoltà del pagamento rateale in un tempo non superiore a quello riscattato e la riduzione proporzionale, nel caso di pensione di reversibilità, di cui al penultimo comma dell'articolo 2 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale in servizio il 1° luglio 1927, ancorchè abbia già ottenuto il riscatto in

base alle norme precedentemente in vigore, e valgono anche per la determinazione della quota a carico degli enti per i riscatti dei servizi del personale delle scuole professionali.

Nulla è innovato per quanto concerne la valutazione dei servizi mediante ricupero delle ritenute in conto entrate del Tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Sant'Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

**Regio decreto 4 settembre 1927, n. 1785: Concessione della decorazione «Stella al merito del lavoro» a favore dei lavoratori italiani residenti all'estero (G. U., 5 ottobre 1927, n. 230).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 78 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, col quale venne istituita la decorazione della «Stella al merito del Lavoro»;

Visti i RR. decreti-legge 23 ottobre 1924, n. 2365, 3 gennaio 1926, n. 20, 17 marzo 1927, n. 548, nonchè il R. decreto 25 gennaio 1925, n. 120, i quali hanno modificato ed integrato l'anzidetto decreto di istituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.** — La decorazione della «Stella al merito del Lavoro», istituita con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, potrà essere conferita anche ai lavoratori italiani residenti all'estero.

Tale conferimento è regolato dalle disposizioni dei Regi decreti citati nelle premesse, in quanto siano applicabili ai lavoratori residenti all'estero, salvo le eccezioni e le deroghe stabilite dai seguenti articoli.

**Art. 2.** — Le decorazioni, alla cui leggenda a tergo si aggiungono le parole « all'estero », vengono conferite con decreto Reale su proposta del Ministro per gli affari esteri in numero non superiore a trecento all'anno.

Esse possono essere conferite, senza l'osservanza di limiti di anzianità, di età e di genere di lavoro, al cittadino italiano che abbia dato tali prove di patriottismo, di probità e di laboriosità da venire segnalato come esempio ai propri connazionali.

**Art. 3.** — Il Ministro per gli affari esteri farà le sue proposte, sentito il parere di una Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e composta del direttore generale degli Italiani all'estero, di altri due direttori generali del Ministero degli affari esteri, designati annualmente dal Ministro, e di un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale.

Le funzioni di segretario della Commissione, che comporteranno anche l'istruzione delle singole proposte di concessione e la conservazione degli atti, saranno disimpegnate da un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al settimo.

**Art. 4.** — A tutti i decorati saranno dati gratuitamente la decorazione e il relativo nastro con astuccio.

**Art. 5.** — Il conferimento della « Stella al merito del Lavoro » non importa alcuna corresponsione pecuniaria a favore dei decorati all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

**Concorso per un libro educativo da intitolarsi « L'Italiano di Mussolini »** (*G. U.*, 20 ottobre 1927, n. 243).

IL CAPO DEL GOVERNO  
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Decreta:

**Art. 1.** — Tra i cittadini italiani residenti in Italia e all'estero è aperto un concorso per un libro educativo da intitolarsi, secondo la volontà dell'oblato, « L'Italiano di Mussolini ».

Al vincitore verrà corrisposto il premio di lire 100,000.

**Art. 2.** — Il libro dovrà essere la rappresentazione del nuovo spirito creatosi dopo l'avvento del Fascismo nel popolo italiano e dovrà essere insieme una guida per i giovani, ai quali dovrà indicare la via per formare ancora più completi e perfetti gli Italiani di domani. Esso dovrà essere il libro dello spirito, dell'idealità e della vita fascista e dovrà dare agl'Italiani d'ogni classe la chiara visione di ciò che deve essere l'Italiano nuovo, i caratteri, i sentimenti, i destini.

Per la sua forma il libro dovrà essere tale da rivolgersi alla più larga cerchia di lettori.

**Art. 3.** — Ai concorrenti è concesso un anno di tempo (più un mese se residenti all'estero) per la presentazione dell'opera, a partire dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I lavori che dovranno essere inediti, saranno presentati scritti a macchina o a mano purchè in maniera facilmente leggibile.

Il premio sarà aggiudicato entro due mesi dalla chiusura del concorso, da apposita Commissione nominata dal Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'istruzione.

L'opera premiata dovrà essere pubblicata in conveniente edizione entro tre mesi dall'assegnazione del premio, che sarà corrisposto subito dopo la pubblicazione.

**Art. 4.** — La Commissione giudicatrice ha facoltà di designare altre opere meritevoli di encomio e di pubblicazione.

Tali opere, se pubblicate, potranno fregiarsi del giudizio della Commissione, ma dovranno darsi un titolo diverso da quello prescritto al lavoro premiato.

**Art. 5.** — La proprietà letteraria così dell'opera premiata come di quelle encomiate, rimarrà ai rispettivi autori a norma di legge.

**Art. 6.** — Le opere con le quali si prende parte al concorso dovranno essere inviate al Ministero degli affari esteri (Gabinetto di S. E. il Ministro) in cinque esemplari. Sul plico, da spedirsi raccomandato con ricevuta di ritorno, dovrà scriversi in caratteri chiari l'indicazione: « Concorso a premio per un libro educativo « L'Italiano di Mussolini ». Il nome dell'autore si alleggerà chiuso in busta su cui sarà scritto un motto ripetuto su ciascuno dei cinque esemplari.

Roma, addì 12 ottobre 1927 — Anno V.

*Il Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri*

MUSSOLINI.

## CIRCOLARI

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO  
29 SETTEMBRE 1927, V - N. 129.

*Ai RR. Ispettorati dell'emigrazione nei porti d'imbarco*

*Ai RR. Uffici dell'emigrazione di confine*

*Ai RR. Delegati provinciali dell'emigrazione.*

## OGGETTO

Imposta complementare sul reddito.

Con Regio Decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 192 del 20 detto mese, concernente sgravi ed agevolazioni varie in materia d'imposte dirette e tasse sugli affari, è stata variata, con decorrenza dal 1° settembre 1927, la percentuale dell'imposta complementare sul reddito di categoria *D*, riguardante gli impiegati dello Stato, stabilendo che essa sia applicata nella misura di centesimi 50 per cento tanto sugli stipendi, salari, pensioni, ed altri assegni di carattere continuativo, quanto sui compensi per incarichi e lavori straordinari ed occasionali che siano soggetti all'imposta di ricchezza mobile. Bene inteso, l'applicazione dell'imposta in parola per i compensi di carattere occasionale va effettuata solo nel caso che gli interessati siano già colpiti dall'imposta complementare per gli assegni di carattere continuativo, e cioè godano uno stipendio od altri assegni fissi che, al netto della ritenuta per pensione e per opera di previdenza, superino la somma di lire 6000 annue, o di lire 3000 nel caso che concorrano le detrazioni per carico di persone di famiglia di cui all'articolo 11 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3062.

È superfluo aggiungere che i versamenti delle ritenute devono essere effettuati presso la locale R. Sezione di Tesoreria dagli uffici che dispongono i pagamenti.

E pertanto, qualora da parte di codesto Ufficio si provveda al pagamento delle retribuzioni e compensi al personale non di ruolo con i fondi forniti in anticipazione o a disposizione, e per la misura degli assegni fissi goduti dal percipiente debbasi far luogo all'applicazione dell'imposta complementare sul reddito, la S. V. curerà l'esatto adempimento delle disposizioni sopra citate, unendo ai rendiconti le quietanze rilasciate dalle Regie Tesorerie.

Si attende un cenno di assicurazione in proposito. — GRANDI.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA GUERRA  
DIREZIONE GENERALE LEVA SOTTO UFFICIALI E TRUPPA  
6 OTTOBRE 1927, V - N. 460.

OGGETTO

—  
Obbligo del passaporto per i militari che  
espatriano.

Per segnalazioni fatte dai RR. Uffici dell'emigrazione ai confini di terra risulta che non infrequentemente militari congedandi od in licenza diretti all'estero si presentano alla frontiera sprovvisti del passaporto e degli altri documenti necessari, e vengono perciò respinti.

Ad evitare tale inconveniente, si invitano tutte le autorità interessate a porre bene in avvertenza i sottufficiali e militari di truppa congedandi che dichiarino di prendere residenza all'estero e coloro cui sia concessa licenza per l'estero (o che comunque debbano recarsi all'estero) che essi sono tenuti a munirsi di regolare passaporto a norma delle disposizioni vigenti in materia, nonchè delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, il quale, all'art. 160, dichiara punibile con l'arresto non inferiore a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a lire 2000 « chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto ».

Occorre inoltre che coloro, che si recano all'estero per raggiungervi le rispettive famiglie, si facciano inviare da esse in tempo utile un atto di chiamata, vistato dal competente Consolato Italiano, in qualsiasi Stato essi siano diretti, fatta eccezione per coloro che, essendo rimpatriati temporaneamente ed appositamente dall'estero per compiere il servizio militare, si trovino sempre nelle condizioni volute dalle disposizioni straniere per essere riammessi nel paese dal quale provennero.

Per coloro poi che si recano in Francia, per raggiungervi la famiglia, tale atto di chiamata è necessario sempre, senza alcuna destinazione. Tale atto deve essere redatto su carta bollata francese e vistato dal Maire o dal Commissaire de police nonchè, sotto pena di nullità, dalla competente Prefettura francese e dal Consolato Italiano; e ciò anche se, prima di rientrare in Italia per compierevi il servizio militare, essi risiedevano in Francia.

Si avverte peraltro che, per l'ingresso in Francia, è ritenuto equipollente al predetto atto di chiamata un contratto di lavoro vistato anche esso dalle competenti autorità francesi e dal R. Consolato Italiano.

L'inosservanza delle presenti disposizioni esporrebbe i militari di cui trattasi a sicura reiezione da parte degli Uffici di frontiera francesi. — CAVALLERO.

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO  
8 OTTOBRE 1927, V - N. 131.

*A tutte le Ambasciate e Legazioni*  
e per conoscenza:  
*Al Ministero dell'Interno.*

OGGETTO

Furto passaporto connazionale  
Simoni Alberto.

Nel decorso mese di giugno venne rubato da un sedicente Thoruton Edward, di cui s'ignora la nazionalità, il passaporto del connazionale Simoni Alberto il quale trovavasi allora a Liegi, studente al Politecnico di quella città.

Il passaporto rubato era stato rilasciato al predetto connazionale dalla Regia Questura di Torino in data 22 dicembre 1926 distinto col n. 9706. In seguito a regolare denuncia del furto alla Polizia belga ed al R. Console in Liegi, venne rilasciato al nominato Simoni Alberto un nuovo passaporto dal predetto R. Console, distinto col n. 105 Reg. I A.

In relazione a quanto precede ed al fine di evitare il prodursi di equivoci e di inconvenienti ai danni del connazionale in questione, si prega voler rendere edotte del furto codeste competenti Autorità invitandole inoltre, non appena se ne presenti l'occasione, a ritirare il passaporto rubato. — LOJACONO.

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO  
10 OTTOBRE 1927, V - N. 132.

*Ai Sigg. Prefetti e Questori del Regno.*

OGGETTO

Autorizzazione d'imbarco in porti esteri.

Accade talvolta che si presentino nei porti per l'imbarco passeggeri che, pur essendo sforniti di certificato di assicurato imbarco, sono provvisti di passaporto aggiornato per il paese di destinazione. Tale aggiornamento, secondo le dichiarazioni degl'interessati, è rilasciato dalle RR. Questure, in seguito a speciale autorizzazione di questo Ministero (Direzione Generale degli Italiani all'Estero); ma nessuna menzione in proposito risulta fatta sul passaporto.

Ad evitare gl'inconvenienti che, continuando tale sistema, potrebbero verificarsi, si prescrive che le RR. Questure, quando rilasciano passaporti ed aggiornamenti di passaporti per l'espatrio, facciano speciale menzione, *qualora sussista*, dell'autorizzazione di questo Ministero, sul passaporto, indicando il numero e la data di essa. — MUSSOLINI.

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO  
5 NOVEMBRE 1927, VI - N. 150.

*Ai RR. Consoli in Europa, Bacino del Mediterraneo, Centro America e Sud America.*

*Ai RR. Ispettori dell'Emigrazione.*

OGGETTO

Emigrazione clandestina.

Le restrizioni immigratorie degli Stati Uniti hanno, oramai da parecchi anni, determinato il costituirsi di una criminosa industria che si applica alla ricerca delle vie più adatte all'inoltro di emigranti clandestini verso l'Unione Americana.

Fra le altre vie si tenta spesso quelle del Messico e di Cuba; vie particolarmente funeste sulle quali si ripetono costantemente veri fatti delittuosi o avvengono tristi episodi per cui cittadini italiani, mal consigliati, perdono gli averi, spesso la vita e, nei casi più fortunati, cadono nelle mani degli agenti d'immigrazione degli Stati Uniti, per essere condannati quali clandestini, imprigionati e, al termine della pena, deportati.

A prevenire, anche nei riguardi dei connazionali già espatriati, il ripetersi di tali fatti, dispongo che le RR. Autorità rifiutino, in qualunque caso (anche cioè se venissero presentati atti di chiamata o contratti di lavoro), il visto ai passaporti di lavoratori italiani per destinazione al Messico o a Cuba.

Prego darmi assicurazione. — MUSSOLINI.

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO  
12 NOVEMBRE 1927, VI - N. 154.

*Ai RR. Ispettorati di emigrazione nei porti d'imbarco.*

*Ai RR. Uffici di emigrazione di Zona e Confine.*

*Alle RR. Delegazioni Provinciali dell'emigrazione.*

OGGETTO

Procedimenti giudiziari per i reati  
in materia di emigrazione.

Questo Ministero, preoccupato che frequentemente i pronunziati delle Autorità giudiziarie nei procedimenti per reati in materia di emigrazione sono troppo blandi ed indulgenti, se non addirittura affermanti la irresponsabilità degli imputati, ha ritenuto opportuno affermare la personale attenzione di S. E. il Ministro della Giustizia sul grave inconveniente che concorre a rendere la delinquenza degli agenti di emigrazione clandestina sempre più forte ed ardita.

S. E. il Ministro della Giustizia, aderendo alle premure di questo Ministero, ha diramato ai Procuratori ed agli Avvocati Generali presso le Corti di appello del Regno la circolare che, qui di seguito, trascrivo per opportuna conoscenza delle SS. LL.:

« Dal Ministero degli Affari Esteri mi viene segnalato che da tempo i reati previsti dal T. U. 13 novembre 1919, n. 2205, delle leggi sulla emigrazione sono in continuo aumento.

Mi si aggiunge che, specialmente, per i reati riguardanti l'eccitamento alla emigrazione clandestina i pronunziati dell'autorità giudiziaria sono non di rado troppo blandi ed indulgenti, e qualche volta affermanti la irresponsabilità degli imputati, per cui la delinquenza degli agenti d'emigrazione clandestina si fa sempre più ardata.

Occorre che tale specie di delinquenza, che in certe regioni, com'è noto, dà luogo a vere associazioni, con ramificazioni anche all'estero, sia repressa con ogni rigore, anche per la necessaria tutela dei nostri lavoratori, la cui buona fede è facilmente ingannata da ingordi mestieranti.

S. E. il Capo del Governo, Ministro degli Affari Esteri, ha già con apposita circolare richiamato i Prefetti del Regno ad una rigida sorveglianza su tutti gli organismi esistenti nelle loro giurisdizioni, aventi comunque attinenza con l'emigrazione, impartendo disposizioni affinché si dia opera a severamente reprimere i reati di cui trattasi con le relative denunce alle Autorità giudiziarie.

Raccomando, pertanto, all'E. V. che nell'esame dei processi per reati contemplati dal T. U. delle leggi sull'emigrazione l'Autorità giudiziaria porti il più rigoroso e severo esame, nell'intento anche di seguire la politica dell'emigrazione che il Governo intende di adottare nell'interesse della Nazione.

Gradirò un cenno di assicurazione sulle disposizioni impartite ». — LOJACONO.